

Ar2

Umberto Tasciotti, Alfredo Bruno

Lo *stalking* dall'origine

Prefazione di
Francesco Bruno

Introduzione di
Francesco Compagna



Copyright © MMXIV
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-7182-3

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: maggio 2014

Indice

7 Prefazione

11 Introduzione

13 Capitolo I

Le origini

1.1. Le origini dello *stalking*, pag.13; 1.2. Il reato di *stalking* nel Codice penale, 16 ; 1.3. L'attuale normativa del reato di *stalking*, 47; 1.4. La Convenzione di Istanbul, 50.

93 Capitolo II

Le differenze

2.1. Differenza, in generale, tra maltrattamenti, minaccia, molestie e *stalking*, 93; 2.2. Differenza tra *stalking* e mobbing, 106; 2.3. Differenza tra *stalking* e maltrattamenti in famiglia, pag.113; 2.4. Differenza tra *stalking* e violenza privata, 121; 2.5. Illeciti che potrebbero collegarsi e/o accompagnarsi allo *stalking* e configurabilità del reato, 121; 2.6.- La legislazione e la giurisdizione riguardante lo *stalking*, 126.

211 Capitolo III

Nuove forme di stalking

3.1. Nuove forme di *stalking*: *Cyberstalking*, 211; 3.2. Differenza tra lo *stalking* tradizionale e il *Cyberstalking*, pag 219; 3.3. Brevi cenni su la Convenzione di Budapest, 227; 3.4. Lo *stalking* al femminile, 277; 3.5.- Brevi cenni sul femminicidio, 279.

303 Capitolo IV

Le iniziative

4.1. Le iniziative giudiziarie che può assumere chi ritiene di subire *stalking* e i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, 303; 4.2. L'ammonimento del Questore, 308; 4.3. Criticità, 310.

313 Capitolo V

L'aspetto psicologico e sociologico

5.1. L'intervento delle Scienze psicologiche e sociologiche per inquadrare, contenere e gestire con efficacia il fenomeno dello *stalking*, 313; 5.2. La sindrome del molestatore assillante, pag 359.

363 Capitolo VI

La patologia

6.1. *Stalking*: tra patologia e violenza, 363; 6.2. Violenza e *stalking*, 374; 6.3. Lo stalker non sempre è un malato di mente, 375.

379 Capitolo VII

La vittima

7.1. La vittima dello *stalking*, 379; 7.2. Le vittime di "molestie assillanti", le Autorità di Polizia, le cautele, 381; 7.3. I familiari e gli amici della vittima di *stalking*, 385; 7.4. Profilo della vittima di *stalking* e del carnefice, pag 385.

387 Capitolo VIII

Il danno

8.1. Risarcibilità del danno esistenziale, 387; 8.2. Il rapporto tra medico e paziente, vittima dello *stalking*, 436; 8.3. Possibile assistenza medica alla vittima di *stalking*, 437.

441 Capitolo IX

Il fenomeno all'estero

9.1. Lo *stalking* all'estero, pag 441; 9.2. Profili comparatistici, 448.

451 *Bibliografia*

Prefazione

Il fenomeno dello *stalking* ha dimostrato negli ultimi anni, un interesse crescente da parte delle scienze giuridiche, forensi, criminologiche e psicologiche.

Invero, tale fenomeno, divenuto reato penale, con il recente art. 612-bis c.p., racchiude in sé una molteplicità di aspetti che devono essere valutati.

Il primo di essi riguarda il fatto che lo *stalking*, per poter essere considerato una distinta fattispecie di reato, ai fini della legge, deve concretizzarsi, oltre che con la condotta attiva dell'autore del reato (c.d. *stalker*), che si concretizza con azioni di violenza o minaccia ripetute, assillanti, anche con la reazione di disagio ansioso manifestato della vittima.

Le molestie o le minacce dello *stalker*, invero, devono procurare nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero indurre un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero, in ultimo, costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Risaltano subito quali sono gli aspetti critici della fattispecie in esame. Innanzi tutto, occorre definire la differenza tra il reato di *stalking* e quelli di molestie o minacce.

Tale differenza risiede proprio nel coinvolgimento della vittima, alla quale i comportamenti dell'agente devono procurare le citate conseguenze.

Pertanto, gli elementi essenziali del reato in questione sono, da una parte: le molestie e le minacce dell'agente — che senza conseguenze materiali nella vittima, costituirebbero esse stesse, autonome figure di reato — e, dall'altra: lo stato di ansia e paura della vittima, il timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita, che le azioni dello *stalker* gli hanno provocato.